



CIRCOLARE N. 04

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XV

Roma, **15 FEB. 2011**

Prot. Nr. **0023364**

Allegati:

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI  
dello STATO  
LORO SEDI

e, p.c. Alla PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento della Protezione Civile  
Via Ulpiano, 11  
00193 ROMA

OGGETTO: Riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali – Protezione civile.

Con la presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, vengono fornite alcune istruzioni in ordine alla corretta applicazione della disciplina recata dall'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, aggiunto dall'art. 60, comma 8-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e, infine, sostituito dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Tale esigenza nasce soprattutto dalle numerose richieste di chiarimenti al fine di pervenire ad una uniformità di indirizzo in merito all'attività di controllo espletata dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

In particolare, sono state richieste delucidazioni in merito a:

- documentazione da allegare a corredo dei conti amministrativi (rendiconti) previsti dalla citata normativa;
- obblighi di rendicontazione per l'attività espletata antecedentemente all'entrata in

vigore del citato comma 5-bis e del correlato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2009 (G. U. del 6 aprile 2009, n. 80) predisposto di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato previsto uno schema di rendicontazione da adottare nei casi in parola.

Preliminarmente, va rilevato che la norma dispone che i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, nominati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, devono, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico – qualora dette circostanze intervengano nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento – rendere alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato il conto amministrativo della propria gestione secondo lo schema individuato con il citato decreto ministeriale.

E' appena il caso di evidenziare che il prescritto obbligo di rendicontazione costituisce un importante adempimento in ordine alla verifica dei risultati della gestione delle attività affidate con specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e che le disposizioni recate dalla normativa sopra specificata, nello stabilire in modo certo ed univoco termini e modalità concernenti la presentazione dei rendiconti ai competenti uffici di controllo, nulla innovano circa le modalità del controllo di competenza di codeste Ragionerie territoriali dello Stato.

Chiarito quanto sopra, è necessario rendere alcune precisazioni in relazione ai quesiti sottoposti.

Relativamente al primo quesito, concernente la forma dei documenti da allegare a supporto, deve obbligatoriamente farsi riferimento all'articolo 277, ultimo comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) ai sensi del quale ogni rendicontazione deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito da parte dei creditori in forma originale, fatta salva la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che prevede, in luogo degli ordinativi estinti, un elenco analitico degli stessi rilasciato a cura del capo della sezione di tesoreria che ha provveduto alla loro estinzione.

Cò premesso, si è dell'avviso che i rendiconti amministrativi dei Commissari delegati vadano compiutamente supportati dalla pertinente documentazione in originale.

Ad ogni buon conto, è opportuno ricordare anche l'orientamento espresso in tal senso dalla Corte dei conti – Sezione Controllo con deliberazione del 19 febbraio 1987, n. 1727 che, nel richiamare le norme della Legge di contabilità generale dello Stato ed il correlato Regolamento, ha ribadito l'assoluta esigenza della documentazione in originale, fatta salva l'ipotesi di emissione di

duplicati consentita solo in presenza di “evenienze eccezionali e d’imprescindibile necessità”, ma con forme e cautele tali da eludere ogni possibilità di duplicazione di pagamenti.

Al riguardo, si segnala che una deroga a detto obbligo è stata prevista in materia di spese di giustizia, per le quali le esigenze di ordine giudiziario sono ritenute prevalenti rispetto a quelle contabili e di controllo. Resta fermo, però, che, anche in tale ipotesi, il funzionario delegato responsabile deve operare qualsiasi cautela per eludere eventuali casi di riutilizzo fraudolento e duplicazione di pagamenti.

Da ciò discende che, qualora nel corso della gestione affidata al Commissario delegato l’attività dovesse formare oggetto di indagine giudiziaria, lo stesso Commissario può – attestando e provando i motivi eccezionali che rendono indispensabile e necessaria la conservazione dei documenti originali nei relativi fascicoli – avvalersi della prevista eccezione.

Per quanto attiene, invece, al secondo quesito concernente l’obbligo di rendicontare l’attività espletata antecedentemente alla data di entrata in vigore del comma 5-bis dell’art. 5 della legge n. 225/1992 e del correlato decreto ministeriale del 27 marzo 2009, preme evidenziare che la norma in parola, nel fissare i termini e le modalità da osservare per detti adempimenti, ha *come obiettivo principale la dimostrazione della gestione espletata, dalla data di nomina, attraverso la contabilità speciale ad hoc istituita*.

In tal senso, è chiara la formulazione della norma che prevede che i Commissari delegati sono tenuti a rendicontare, a fine esercizio nonché al termine della gestione o dell’incarico, “*tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato*”.

A tal proposito, è in ogni caso opportuno evidenziare che le contabilità speciali affidate ai Commissari delegati individuati ai sensi della legge n. 225 del 1992, pur ritenendosi già ricomprese nel generale obbligo di rendicontazione di cui agli articoli 60 e 61 del R.D. n. 2440/1923 e 333 del R.D. n. 827/1924, richiamati espressamente dal comma 5-bis del citato articolo 5, nonché del disposto di cui al comma 3 dell’articolo 10 del D.P.R. n. 367/1994, sono - a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 - oggetto di specifica rendicontazione, corredata, per l’anno 2008, anche della situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007.

Va da sé che dette tipologie di rendiconti, attesa la loro particolare natura, non rientrano nel piano annuale relativo al riscontro a campione che le Ragionerie territoriali sono tenute a predisporre nel rispetto del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2005 e della circolare 26 ottobre 2005, n. 32 diramata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

Con l'occasione si raccomandano codeste Ragionerie territoriali a volere - in presenza di particolari richieste da parte dei Commissari delegati - porre in essere ogni utile attività di supporto ed espletare i prescritti riscontri in modo da procurarsi la piena collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, anche al fine di acquisire eventuali chiarimenti in ordine alle attività rendicontate.

A tale scopo, avranno cura di individuare, in via preliminare, le contabilità speciali che, istituite con Ordinanze di Protezione civile, rientrano nell'ambito della propria competenza territoriale, attraverso l'applicativo informatico SIOPE secondo le istruzioni diramate dall'Uff. XV ex XIV - IGF - in data 19 giugno 2009 con apposito messaggio di posta elettronica.

Si confida nella consueta attenta e fattiva collaborazione.



Il Ragioniere Generale dello Stato



A/S